

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 1952

(50^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta » (N. 2037) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CEMMI, *relatore* Pag. 477

(Discussione e rinvio)

« Modifica al regio decreto 7 aprile 1942, n. 353, riguardante l'aumento di due posti di ispettore generale nel ruolo dei personali civili del Ministero della difesa (Aeronautica) » (N. 1812):

ELIA, *relatore* 475

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 476

CADORNA 476

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Beltrand, Cadorna, Caldera, Casardi, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Gasparotto, Lavia, Lazzaro, Leone, Martini, Morandi, Moscatelli, Palermo, Perini, Vaccaro e Varaldo.

Interviene, altresì, alla riunione il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Jannuzzi.

CEMMI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifica al regio decreto 7 aprile 1942, n. 353, riguardante l'aumento di due posti di ispettore generale nel ruolo dei personali civili del Ministero della difesa (Aeronautica) » (Numero 1812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica al regio decreto 7 aprile 1942, n. 353, riguardante l'aumento di due posti di ispettore generale nel ruolo dei personali civili del Ministero della difesa (Aeronautica) ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Elia.

ELIA, *relatore*. Il progetto di legge riguarda una modifica al regio decreto 7 aprile 1942, n. 353, che stabiliva un aumento nel numero dei posti di ispettore generale (gruppo A, grado V) nel ruolo dei personali civili dell'allora Ministero dell'aeronautica, elevandolo da 3 a 5, e quest'aumento doveva essere riassorbito con le due prime vacanze che si sarebbero verificate

IV COMMISSIONE (Difesa)

50ª RIUNIONE (14 febbraio 1951)

nel grado di ispettore generale. Lo stesso decreto stabiliva, per tutto il tempo in cui avrebbe avuto attuazione l'aumento in parola, che dovessero essere lasciati vacanti nel ruolo dei personali civili dell'Aeronautica due posti.

Quest'ultima norma appare adesso molto poco favorevole alle esigenze del servizio; infatti la scarsità di direttori capo-divisione è notevole e l'Amministrazione si è vista da qualche tempo costretta a proporre ad alcune divisioni funzionari di grado inferiore. Ove si consideri che l'organico del personale amministrativo dell'Aeronautica comprende in tutto 16 posti di capo-divisione su un totale di 122, appare che la riduzione in linea pratica di due di tali posti è abbastanza sensibile. Appunto in base a questa difficoltà, si propone che, fino al riassorbimento dei due posti in più, siano lasciati vacanti quattro posti nel grado iniziale del predetto ruolo, anziché due posti di direttore capo-divisione. Dato che il provvedimento non importa maggiori spese per l'Amministrazione, credo che si possa accettare.

Mi è pervenuto un pro-memoria su questo disegno di legge, che mette in evidenza il trattamento di sfavore che verrebbe fatto al personale dei gradi inferiori e chiede la formulazione di un emendamento che si concreti nella concessione della facoltà all'Amministrazione di ricoprire i due posti, gruppo A, grado VIII per merito comparativo, entro il 31 dicembre 1951. Quest'emendamento non mi sembra accoglibile, in quanto contrasta con l'orientamento dell'Amministrazione, perchè la facoltà di coprire due posti di grado VIII si ha solamente con concorso.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo che in linea di massima il Governo debba essere contrario a questo emendamento, perchè sconvolgerebbe tutto il sistema delle promozioni. Non sono in grado di dare immediatamente una risposta di natura tecnica; però, in linea generale, ritengo che il Governo debba essere contrario, perchè il sistema delle promozioni è un congegno che non si può alterare con una disposizione di carattere particolare, senza sconvolgerne tutto il congegno.

CADORNA. Mi associo a quanto è stato detto dal Sottosegretario di Stato. La prima

categoria recupera due posti perduti e fa un salto avanti, e così tutte le altre categorie fino al grado VIII, dove, per progredire, bisogna dare un esame. Ora, l'esame presuppone un bando di concorso e pertanto ad un certo punto si è formato uno sbarramento. La questione riguarda direttamente il Ministero della difesa. È difficile l'esame da parte della Commissione; pertanto proporrei che venisse rinviata la discussione, per poter esaminare la questione, in forma più approfondita.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In sostanza si tratta di sbloccare le promozioni fino al grado VI, ma contemporaneamente consentire ai gradi successivi di poter essere promossi per merito comparativo. In tal modo però entriamo in tutt'altro ordine di idee e verremmo a creare una posizione di particolare favore a coloro che, solo perchè si trovano nei gradi successivi a un grado che è stato bloccato — mentre gli altri gradi non lo sono stati — verrebbero a ritrarre un vantaggio che non è in relazione con lo svantaggio che ha avuto il grado VI quando è venuta la legge del 1942.

PRESIDENTE. Se il Ministero della difesa si è indotto a proporre questo disegno di legge, significa che avrà tutte le ragioni per questo sblocco, ed avrà tenuto presente che non sia nocivo agli altri gradi. In ogni caso, se non si fanno osservazioni, per poter avere maggiori chiarimenti, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta** » (N. 2037) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cemmi.

IV COMMISSIONE (Difesa)

50ª RIUNIONE (14 febbraio 1951)

CEMMI, *relatore*. È questo un disegno di legge dalle finalità molto semplici. Finora la legge 11 maggio 1926, n. 416, regolava tutta la procedura per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta. Tutti sappiamo, per esperienza, che tale procedura portava via dei mesi, se non degli anni, di istruttoria. Ora, questo disegno di legge, almeno per quelle lesioni che sono evidentemente dipendenti da causa di servizio, quali sono le lesioni traumatiche da causa violenta, prevede un riconoscimento di dipendenza da cause di servizio, fatto dal sanitario che ha in cura il ferito. Il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati ed io non ritengo che si debbano far modifiche, perchè esso non incide su quella che è la spcsa, e quindi non occorrono pareri favorevoli da parte della 5ª Commissione. Sono pertanto propenso all'approvazione integrale del disegno di legge d'iniziativa ministeriale, perchè mi sembra che, da un lato garantisca l'Amministrazione da possibili frodi, e dall'altro semplifichi di molto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive, parassitarie e psichiche, è pronunciato dal direttore dell'ospedale militare o infermeria presidiaria o infermeria autonoma, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, ed abbiano determinato inizialmente il ricovero in cura in uno dei predetti stabilimenti sanitari.

(È approvato).

Art. 2.

Il giudizio di dipendenza da causa di servizio per le lesioni indicate nell'articolo precedente è espresso sulla base dei dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni all'uopo formulate dal dirigente il servizio sanitario e dal comandante del Corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si sia verificato.

Tale giudizio deve essere espresso nel più breve tempo possibile, e, comunque, durante la degenza dell'infermo.

Le complicazioni e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.

(È approvato).

Art. 3.

Delle conclusioni diagnostiche e medico-legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.

In caso di non accettazione, viene seguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura prevista dalla legge 11 marzo 1926, n. 416.

(È approvato).

Art. 4.

Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione di categoria di pensione è devoluto alle Commissioni mediche di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 416.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,40.